

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"A.N.G.S.A. CAMPANIA"

codice fiscale 94205610630

L'anno 2021 il mese maggio il giorno 24 (ventiquattro) regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto, (fino al 31 maggio 2021 – DL sostegni art,14 co.2- sia applica il meccanismo semplificato per l'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (DLGSn. 117/2017) si è riunita in modalità telematica tramite piattaforma ZOOM regolarmente intestata ad Angsa Campania, il Presidente presso la sede sociale sita in Benevento alla via Luigi Sturzo 63/B, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.

1. Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 5 del Dlg 3 luglio 2017
2. Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Dlg 3 luglio 2017 n. 117

Alle ore 21.00, in seconda convocazione, il Presidente dell'Associazione Claudia Nicchiniello dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della stessa la presidenza dell'Assemblea

Viene eletto in qualità di segretario il/la Sig .Enrico Fallarino

Il Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 64 soci e sono state registrate n. 63 deleghe al voto per un totale di votanti pari a nr 127 su un totale di nr 153 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica allo Statuto sociale e l'integrazione della denominazione sociale . Si allega Foglio presenze e deleganti/delegati.

A tal proposito, il presidente fa presente all'assemblea che tale volontà era stata già espressa all'unanimità nell'assemblea del 21/12/2020.

Ciò premesso, si passa a discutere il primo punto all'odg : **Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 5 del Dlg 3 luglio 2017.** Vista la volontà dell'Assemblea chiaramente espressa nell'assemblea sl 21 dicembre 2020 a modificare l'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (ApS) e tenuto anche conto di quanto previsto dal succitato Dlgs, è necessario procedere all'integrazione della denominazione dell'associazione, pertanto il Presidente invita i Soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da A.N.G.S.A. Campania a A.N.G.S.A. Campania APS.

I presenti si esprimono all'unanimità

Si passa a discutere il secondo punto all'o.d.g.: **Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Dlg 3 luglio 2017 n. 117.** Il Presidente informa i soci che per poter procedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle ApS è necessario che lo Statuto sia conforme a quanto previsto, per questa tipologia di Associazione, secondo quelle che sono le indicazioni del Dlgs 117/17. Il Presidente da lettura delle nuove norme statutarie che, dopo un breve dibattito, vengono approvate all'unanimità dei presenti

Il nuovo Statuto approvato si allega al presente verbale a formarne parte integrante.

Visto il parere favorevole dei soci, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forma stabilite dallo Statuto

L'ASSEMBLEA DELIBERA

- di modificare la ragione sociale dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (APS)
- di modificare la denominazione sociale dell'Associazione da A.N.G.S.A. Campania Onlus ad A.N.G.S.A. Campania APS
- di approvare le modifiche statutarie
- di adottare il nuovo statuto
- di dare tempestiva comunicazione ai Soci che tutte le attività dell'Associazione A.N.G.S.A. Campania APS si conformino al nuovo statuto.

Si dà mandato al Presidente, in qualità di Rappresentante Legale dell'Associazione, a procedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato (adeguato al Dlgs 117/17) presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Benevento, lì 24 maggio 2021

Claudia Nicchiniello

STATUTO

"A.N.G.S.A. CAMPANIA"

codice fiscale 94205610630

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo (A.N.G.S.A.) Campania APS"**, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione non riconosciuta .
Per ragioni di praticità e brevità denominativa, ove occorra, si potrà ridurre la denominazione in forma di acronimo, ossia "A.N.G.S.A. Campania APS". La presente Associazione si riconosce in pieno ed aderisce convintamente ai principi e agli scopi di A.N.G.S.A Nazionale (c.f. 00369760525), che dal 1985 opera a favore delle persone autistiche.
2. La sede legale è in via don Luigi Sturzo 63/b Benevento - cap 82100
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
3. L'Associazione opera sul territorio della regione Campania ed anche extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore). Il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

1. L'Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Attività e Finalità)

1. L'Associazione ha come finalità principale la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone autistiche e dei loro familiari e caregivers.
Segnatamente e in specificazione al comma precedente, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- 1) rispettare, tutelare e promuovere i diritti delle persone affette da autismo, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale e all'autonomia;
- 2) operare per lo sviluppo di un sistema sociale e culturale, che preveda il superamento di ogni forma di discriminazione ed emarginazione delle persone autistiche;
- 3) promuovere, coordinare e conseguire intese su comuni obiettivi, curando in particolar modo i rapporti con l'ente pubblico sui problemi della politica territoriale in materia di ricerca scientifica, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e inclusione nella vita socioeconomica e culturale delle persone con autismo;
- 4) particolare attenzione viene prestata nei confronti delle persone con disabilità autistiche gravi, per le quali devono essere trovate soluzioni concrete, e comunque non emarginanti, per tutto l'arco della loro vita;
- 5) promuovere e mettere in atto rapporti costanti con gli organismi politici e della pubblica amministrazione centrali e locali, e con altre forme socio-politiche, culturali ed economiche, per ottenere leggi che superino l'inadeguatezza delle normative vigenti in materia di autismo e di tutela delle persone autistiche, dei loro familiari e caregivers;
- 6) sollecitare dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati tutti quegli interventi volti alla creazione di una rete capillare di servizi necessari a conseguire gli scopi di cui alle precedenti lettere, e tali da consentire una concreta politica socio sanitaria nel territorio, coinvolgendo concretamente l'utenza nella gestione e controllo dei servizi stessi;
- 7) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'autismo, utilizzando in modo razionale e coordinato i mezzi di comunicazione.

2. In accordo con le finalità di cui al precedente comma, l'Associazione si pone il fine di promuovere e difendere i diritti delle persone autistiche ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. L'Associazione opera affinché l'approccio all'applicazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità sia definito con chi rappresenta effettivamente le persone autistiche, attraverso il loro stretto coinvolgimento attivo, capace di trasformare la legislazione, la politica e la società

3. L'Associazione si pone come obiettivo quello di consentire, per proprio tramite, la stesura di provvedimenti normativi, regionali e statali di vantaggio per le persone autistiche, in materia di Sanità, Assistenza, Lavoro, Politiche Sociali ed Istruzione. Si prefigge inoltre di promuovere una legislazione regionale, nazionale ed europea che assicuri programmi strutturali di informazione e divulgazione a tutte le figure sanitarie, educative e assistenziali coinvolte nell'autismo e che miri a dare impulso ad una adeguata organizzazione e ad adeguate competenze: nei servizi e nelle strutture per tutte le fasi e le tipologie dell'autismo; nella scuola di ogni ordine e grado; nelle strutture per la diagnosi e la terapia; nei servizi diurni, semiresidenziali e residenziali anche tramite apposite iniziative di informazione e divulgazione.

4. L'Associazione vigila affinché sia redatto un progetto di vita personalizzato in base all'età e al livello di gravità dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e che questo sia mirato a stimolare la crescita delle capacità e delle risorse al fine di rendere le persone con autismo autonome ed inserite nella società; per quanto possibile si impegna a monitorare le leggi regionali, nazionali ed europee affinché siano conosciute ed applicate; promuove a livello regionale la sussidiarietà, la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori pubblici e privati e tra questi ed il mondo del volontariato; favorisce la condivisione, l'aggiornamento delle normative e la diffusione delle informazioni che si riferiscono al mondo dell'autismo; coordina l'attività dei suoi aderenti per la diffusione e la disseminazione delle buone prassi, delle novità e di tutte le notizie che si riferiscono all'autismo; promuove iniziative volte a mobilitare l'opinione pubblica al fine di ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione, anche in base alle nuove scoperte scientifiche; agisce come stimolo, sostegno e osservazione vigile nei confronti di tutti gli organi ed istituzioni pubbliche a cui è demandata la tutela dei diritti, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con autismo; manifesta la più ferma opposizione contro chi ignora, disattende ed ostacola i suddetti diritti.

5. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le attività indicate ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), la seguente attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali (art. 5, lett. A) ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, esecutive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lett. B) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;
- c) prestazioni socio-sanitarie (art. 5, lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. H);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (art. 5 lett. I) agricoltura sociale (art. 5 lett. S), ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive -modificazioni;
- g) agricoltura sociale (art. 5 lett. S), ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art 5 lettera W) nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244

6. Al fine di favorire il raggiungimento degli scopi summenzionati, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi affini per rappresentanza e scopo.

In particolare l'associazione si propone di svolgere tale attività in favore degli associati e, se ritenuto opportuno, anche verso i non associati, tramite attività di rappresentanza in ogni ambito istituzionale e sociale, promuovendo e realizzando servizi di informazione, assistenza, consulenza e tutela legale, direttamente coadiuvando, sia in sedi procedurali-amministrative sia in sedi processuali.

7. Sono attività dell'associazione:

- a) Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
- b) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- c) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- d) promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- e) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- f) organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- g) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- h) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

8. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 di questo Statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

9. L'Associazione promuove e aderisce a rapporti con enti pubblici, cooperativi nonché fondazioni, anche in risposta a bandi sociali, per progetti che siano attuativi delle finalità statutarie. In tal caso l'Associazione potrà essere eventualmente beneficiaria di un contributo a titolo di liberalità disposto dallo stesso organismo cooperativo o fondazione che abbia ricevuto il supporto a carattere istituzionale da parte dell'Associazione per la realizzazione del progetto. A tale contributo liberale si applica il vincolo di destinazione dell'art. 12 comma 3

10. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

11. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Associati e Affiliati)

1. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che vogliono sostenere le finalità dell'Associazione.
2. La domanda di ammissione per la qualità di Associato va presentata ad un membro del Consiglio Direttivo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Associazione, compilando un modulo ed allegando un documento di identità e il versamento della quota annuale relativa all'anno in cui è fatta richiesta di ammissione. L'ammissione è comunicata dal Presidente all'interessato anche via e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Associato all'atto di iscrizione) ed annotata dal Tesoriere nel libro degli Associati, il quale può essere istituito e conservato in modalità digitali ed informatiche come indicato all'art.9.
3. Il Presidente può decidere in via provvisoria di sospendere l'ammissione. La sospensione dell'ammissione è ratificata dal Consiglio Direttivo entro 15 giorni a maggioranza semplice. Ove il Consiglio Direttivo non ratifichi la sospensione, la domanda di ammissione è da intendersi accolta. Ove il Consiglio Direttivo ratifichi la sospensione, la domanda di ammissione non è accolta e il Tesoriere provvede nel più breve tempo possibile al rimborso del versamento effettuato.
4. In ogni caso, ove la domanda di ammissione è accolta e fino a quando non si sia concluso il procedimento di ammissione indicato ai commi precedenti, non può essere chiesto il rimborso o la restituzione del versamento della quota, anche nel caso di recesso volontario.
5. Gli Associati cessano di appartenere alla Associazione per: a) recesso volontario; b) mancato versamento della quota associativa per più di due anni consecutivi; c) per gravi e reiterati infrazioni alle norme ed obblighi del presente statuto; d) per gravi motivi riferibili ad atti dolosi dell'Associato che pregiudicano l'immagine dell'Associazione. Nei casi delle lettere a) e b) la perdita di qualifica di Associato è di diritto. La cessazione nel caso della lettera c) e d) è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, debitamente notificata all'Associato interessato 30 giorni prima della riunione Assembleare. Il provvedimento di esclusione va notificato anche solo via email risultante dal libro degli associati, all'interessato entro 15gg dal Presidente. Il Tesoriere cancella dal relativo libro degli Associati l'associato escluso.
6. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione al Presidente, anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Associazione.
7. Il recesso non comporta mai la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente già versate all'Associazione.
8. Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con il versamento della quota sociale.
9. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso né di scioglimento e deve essere versata entro il termine annuale del 31 marzo. Per i nuovi associati la quota annuale è versata per intero al momento di presentazione della domanda di ammissione ancorché in data successiva al 31 marzo; il versamento successivo al 31 marzo della quota di iscrizione non determina alcun differimento del termine entro cui versare la quota per l'anno successivo, che rimane fissato al 31 marzo.
10. Gli Associati che non versino la quota associativa, entro il termine del 31 Marzo dell'anno corrente, sono sospesi e ne sono sospesi tutti i loro diritti partecipativi e di voto all'interno dell'Associazione. Il tesoriere annota la sospensione nel libro degli Associati.
11. Nel caso l'Associato non versi la quota associativa per due anni consecutivi, entro il termine di scadenza del 31 Marzo del secondo anno, cessa di diritto dalla qualità di Associato ed è escluso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cancella il nominativo dell'Associato dal relativo libro.
12. Gli Associati hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea degli associati; di svolgere incarichi preventivamente concordati con il Presidente o con il Consiglio Direttivo; di essere informati sull'andamento generale dell'Associazione; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione. Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto o dal Regolamento interno.
13. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché di rispettare quanto deliberato dagli organi sociali.
14. L'attività dell'Associato in favore dell'Associazione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dal Consiglio direttivo.
15. Al di fuori della qualità di associato, è prevista la possibilità di istituire la qualità di affiliato riservata ad enti, non persone fisiche, indicati ai commi 17 e 18 del presente articolo. La qualità di affiliato si fonda sul rapporto di affiliazione.

L'affiliazione ha carattere istituzionale e non ha mai natura commerciale. Con l'affiliazione gli affiliati possono ricevere supporto istituzionale esterno, a fini esponenziali della categoria delle persone autistiche, di cui è rappresentativa la presente Associazione, per iniziative, progetti ed altre attività intraprese che siano attuative delle finalità statutarie previste all'art.2. I soggetti affiliati sono iscritti in un apposito libro denominato "libro degli affiliati", diverso e distinto dal libro degli associati, curato e custodito in modalità informatica dal Tesoriere.

16. Gli enti affiliati non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi per alcuna carica sociale. E' a loro riconosciuto il diritto di esporre in Consiglio Direttivo e in Assemblea le iniziative, i progetti od altre attività intraprese o da intraprendersi che siano attuative delle finalità statutarie previste all'art.2. A tal fine devono farne richiesta al Presidente, che li ammette a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e ivi prendono parte nella persona del legale rappresentante o suo delegato senza mai diritto di voto.

17. Le altre Associazioni senza scopo di lucro, che abbiano come finalità di operare in favore di persone affette da disturbo autistico, possono assumere la qualità di affiliate all'Associazione con domanda di affiliazione che va presentata ad un membro del Consiglio Direttivo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Associazione, compilando un modulo ed allegando un documento di identità del rappresentante e il versamento della quota annuale relativa all'anno in cui è fatta richiesta di ammissione. L'ammissione è comunicata dal Presidente al rappresentante legale anche via e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Affiliata all'atto di iscrizione) ed annotata dal Tesoriere nel libro degli Affiliati, il quale è istituito e conservato in modalità digitali ed informatiche. Le quote di affiliazione per le Associazioni possono essere stabilite in misura maggiore rispetto alle quote previste per gli associati.

18. E' consentita l'affiliazione anche di enti cooperativi sociali e società di mutuo soccorso (indicate all'art.4 co.1 del D.lgs. 117/2017 - cd. Codice del Terzo Settore), purché a finalità mutualistica prevalente e sempre che operino per finalità analoghe a quelle previste dall'art.2 del presente Statuto. Per tali soggetti la quota di affiliazione, salva la previsione di un valore minimo, può essere parametrata in percentuale al valore lordo di produzione del loro ultimo bilancio presentato. Il valore minimo della quota di affiliazione è fissato in misura maggiore rispetto alle quote previste per gli associati. La domanda di affiliazione è presentata secondo le modalità previste dal comma precedente

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviriri;
- e) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Gli organi sociali hanno un mandato di durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati e rieletti anche successivamente e per più mandati.

4. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei limiti e alle condizioni decise dal Consiglio direttivo.

ART. 8 **(L'Assemblea)**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

3. Ogni Associato ha diritto di partecipare all'Assemblea e ha diritto ad esprimere il suo voto.

4. Nel voto per il Presidente e per le elezioni del Consiglio Direttivo, ogni Associato esprime una preferenza tra i nomi dei candidati. In ogni votazione l'Associato ha salvo il diritto di astenersi dal voto.

5. Ogni Associato ha diritto a candidarsi sia come Presidente che come membro del Consiglio Direttivo. La candidatura va presentata al Presidente o al Segretario, anche via e-mail, non prima dei 2 mesi e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo. La seduta elettiva del Presidente e quella dei membri del Consiglio Direttivo possono essere svolte nella stessa riunione ma le due votazioni restano distinte.

Il singolo Associato può partecipare e votare in Assemblea attraverso un suo delegato. La delega deve indicare il nominativo del delegato, che deve essere un associato. Il delegante può trasmettere la delega attraverso il proprio indirizzo e-mail, riportato nel Libro degli Associati, e farla pervenire all'indirizzo e-mail del delegante, purché anche quest'ultimo sia riportato nel Libro degli Associati, ovvero farla pervenire agli indirizzi e-mail istituzionali messi a disposizione dall'Associazione. Il delegante può trasmettere la propria delega anche tramite applicazioni informatiche comuni, ove siano costituiti gruppi virtuali su cui ogni associato abbia accesso attraverso il proprio dispositivo telefonico, mediante il numero di utenza telefonica riportato nel Libro degli Associati. Delle deleghe va da atto nel verbale o in un suo allegato.

Ai sensi dell'art. 24 co.3 del Codice del Terzo Settore, ciascun delegato può essere rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se un associato è delegato per un numero superiore, le deleghe sono limitate alle prime tre pervenute secondo criteri cronologici. Le restanti sono prive di effetto.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione non meno di una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Inoltre, può essere convocata quando lo dispone il Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati oppure da almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo comunicazione scritta inviata agli Associati tramite lettera ovvero e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Associato all'atto di iscrizione) ovvero su applicazioni informatiche comuni, ove siano costituiti gruppi virtuali su cui ogni associato abbia accesso mediante il proprio dispositivo telefonico (con numero telefonico comunicato dal singolo associato ed annotato nel Libro degli Associati), con un anticipo di dieci giorni, che possono essere ridotti a due giorni ove sussistano motivi di particolare urgenza ed indifferibilità, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora, tanto in prima che in seconda convocazione; l'Assemblea può svolgersi in presenza, in tal caso va indicato nella convocazione il luogo; ovvero può svolgersi a distanza con modalità telematiche (ai sensi dell'art. 24 co. 4 del Codice del Terzo Settore), nel tal caso va indicata nella convocazione ovvero con successiva comunicazione integrativa, purché in tempo utile, la piattaforma digitale e le credenziali per accedere alla stessa. Nelle stesse forme possono essere inviate agli associati ogni altra comunicazione di tipo impersonale, riguardante cioè tutti gli associati o l'Assemblea nel suo complesso, da parte del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo.

8. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione si rinvia all'articolo 11.

10. Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i quorum richiesti in sede straordinaria, per appello nominale ovvero secondo modalità di voto effettuate sulla stessa piattaforma telematica in cui si svolge la riunione a distanza ovvero con appositi programmi informatici che garantiscano la genuinità delle operazioni di voto.

12. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono dichiararlo e astenersi dalle relative deliberazioni.

13. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale sintetico dal Segretario, secondo le modalità previste dal presente statuto, da conservare anche in forma digitale nell'apposito libro.

14. È competenza dell'Assemblea: a) eleggere e revocare il Presidente e i membri del Consiglio direttivo; b) determinare le linee d'azione del Consiglio direttivo; c) stabilire la quota sociale annuale, che per gli affiliati non persone fisiche può essere prevista anche di importo superiore rispetto agli associati persone fisiche; d) approvare il bilancio di esercizio a consuntivo; e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 25 co.1 lett. d) del Codice del Terzo Settore; f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi di urgenza; g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo; h) ratificare l'ammissione all'Associazione di altre Associazioni già decisa dal Consiglio Direttivo; i) deliberare l'espulsione di Associati, nei casi previsti dall'art. 4, comma 5, lett. c) e d); l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 **(Compiti dell'assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio direttivo è composto normalmente da sette membri, incluso il Presidente che ne è membro. Tuttavia lo stesso Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati di aumentare i membri del Consiglio Diretto fino ad un massimo di undici. L'aumento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo è proposto all'Assemblea ed ivi approvato, almeno due mesi prima delle votazioni per il rinnovo del Consiglio.
3. Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica, come tutti gli organi sociali, per tre esercizi; tuttavia, qualora non si sia ancora insediato il nuovo Consiglio, i poteri dei Consiglieri in carica sono prorogati di diritto al solo fine di permettere la redazione del bilancio e la conseguente approvazione in sede di Assemblea.
5. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli Associati.
6. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per cinque volte consecutive. I Consiglieri decadono di diritto nel momento in cui perdono la qualità di Associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio vanno effettuate tra i primi dei non eletti e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. I Consiglieri possono dimettersi senza che ciò implichi la perdita della qualità di Associato. Il candidato sospeso dal Comitato Direttivo è sostituito dal primo delegato non eletto sino alla cessazione della causa della sospensione. Se si dimettono contestualmente più della metà dei Consiglieri, il Presidente riconvoca l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
7. I membri del Consiglio Direttivo che assumano cariche pubbliche, cariche di partito o che si candidino ad elezioni, non sono automaticamente sospesi, se non per motivi di opportunità o di incompatibilità su cui decide il Consiglio Direttivo. In tal caso la decisione del Consiglio Direttivo è assunta senza il voto del membro che assuma cariche pubbliche, di partito o che si candidi ad elezioni. Quest'ultimo ha tuttavia facoltà di partecipare alla riunione in cui si discute la sua momentanea sospensione dal Consiglio Direttivo, potendo ivi rappresentare motivi di assenza di opportunità o incompatibilità per la sua sospensione dal Consiglio Direttivo. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può sottoporre la questione della sospensione all'Assemblea degli Associati. Il membro sospeso dal Comitato Direttivo è sostituito dal primo candidato non eletto sino alla cessazione della causa della sospensione. La sospensione non determina la sospensione della qualità di Associato.
8. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno tre dei suoi membri.
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata a tutti i membri o tramite lettera ovvero con e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun membro all'Associazione) ovvero su applicazioni informatiche comuni, ove siano costituiti gruppi virtuali su cui ogni membro abbia accesso mediante il proprio dispositivo telefonico (con numero telefonico comunicato dal singolo membro ed annotato nel Libro degli Associati), con un anticipo di cinque giorni, che possono essere ridotti a 24 ore ove sussistano motivi di particolare

urgenza ed indifferibilità, indicando data e ora. La riunione del Consiglio può svolgersi in presenza, in tal caso va indicato nella convocazione il luogo; ovvero può svolgersi a distanza con modalità telematiche, nel tal caso va indicata nella convocazione ovvero con successiva comunicazione integrativa, purché in tempo utile, la piattaforma digitale e le credenziali per accedere alla stessa.

10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti. Eccezionalmente possono essere invitati a partecipare anche singoli Associati che non rivestano la qualità di consigliere, se il Consiglio o il Presidente lo ritengono opportuno. Gli Associati che sono invitati in tale qualità non hanno diritto di voto in Consiglio.

11. Per la validità della sua costituzione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Per l'assunzione di una delibera occorre la maggioranza dei voti dei consiglieri eletti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.

12. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale sintetico, anche in forma digitale, dal Segretario secondo le modalità previste all'art. 9, da conservare nell'apposito libro con modalità informatiche.

13. Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha il compito di: attuare le deliberazioni dell'Assemblea; promuovere e coordinare le attività dell'Associazione; redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, oltre che proporre, all'interno della bozza del bilancio, l'ammontare della quota sociale annuale dell'anno solare successivo, su cui decide l'Assemblea; gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017; assumere eventualmente il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli altri associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; istituire gruppi a sezioni di lavoro; invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee esperti, anche esterni, fermo restando che gli stessi non hanno mai diritto di voto; delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza; assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

14. Le attività di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite. Ai membri che siano affidati specifici incarichi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

ART. 13 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede l'Assemblea nonché il Consiglio direttivo di cui è membro.

Il Presidente ha potere di rappresentanza generale

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina e della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, deve chiederne l'iscrizione nel Registro unico del terzo settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Il Presidente deve altresì entro tale termine indicare, nel Registro unico del terzo settore, che è il solo a cui è riservata la rappresentanza generale dell'Associazione. In mancanza le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Presidente ha pieno potere di delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza speciale dell'Associazione, in modo congiunto o disgiunto al suo potere di rappresentanza generale, per singole fattispecie, progetti, convenzioni, procedimenti o compiti istituzionali, anche su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare in rappresentanza speciale anche un singolo Associato che non sia membro del Consiglio direttivo, previo parere favore di quest'ultimo organo.

5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6. Alla fine di ciascun esercizio annuale il Presidente convoca l'intero Consiglio Direttivo per la predisposizione dei documenti del bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

7. Il Presidente ha il compito di iscrizione dell'Associazione al registro unico del Terzo settore ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").

Il Presidente provvede, direttamente o tramite suo delegato, al deposito tempestivo nel registro unico del Terzo Settore degli atti e di tutti gli aggiornamenti e delle informazioni previste dall'art. 48 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").

8. Il Presidente ha potere di firma sociale ed è autorizzato ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie.

9. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati nelle controversie riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi organo giudiziario, sentito il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha anche facoltà di disporre ulteriori spese che siano ritenute necessarie o indispensabili per l'Associazione, sentito il Consiglio direttivo. Le spese sostenute o da sostenersi devono trovare copertura nell'attivo del bilancio consuntivo. Se non trovano ivi copertura, il Consiglio direttivo deve autorizzare l'impegno finanziario apponendo modifiche al bilancio consuntivo già approvato integrandolo con un prospetto preventivo, di cui è fatta illustrazione nella relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea degli Associati. Prima ancora di dare copertura, il Consiglio Direttivo, ove non ritenga necessario o opportuno l'impegno di spesa, può sottoporre la decisione del Presidente a previa approvazione dell'Assemblea degli associati.

10. Il Presidente dispone delle credenziali del sito istituzionale dell'Associazione, della Posta elettronica certificata e della posta elettronica ordinaria dell'Associazione. Tali credenziali possono essere rilasciate ad altri membri del Consiglio Direttivo o a singoli associati solo con il consenso del Presidente. La Posta Elettronica Certificata dell'Associazione può essere utilizzata da altro membro del Consiglio Direttivo o Associato solo su consenso del Presidente, il quale deve formulare consenso sia sul contenuto della PEC sia sui destinatari della medesima.

Le interviste o i comunicati da rilasciare ad organi di informazione, testate giornalistiche o comunque a mezzo stampa, che spendano il nome dell'Associazione all'esterno, devono essere concordate con il Presidente.

11. L'attività di Presidente è gratuita. Al Presidente possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo

ART. 14

(Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Fino a quando perduri l'assenza o impedimento del Presidente ovvero, in caso di sua cessazione, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, il Vicepresidente svolge compiti di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti ed indifferibili.

L'attività di Vicepresidente è gratuita. Al Vicepresidente possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

2. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e custodisce in forma digitale i verbali nel corrispondente libro, il quale è conservato in modo informatico, a condizione che sia sempre possibile estrarre e stampare da esso i verbali ivi contenuti.

3. Per ogni seduta il Segretario riporta nel verbale: 1) L'organo riunitosi: Assemblea o Consiglio direttivo; 2) La data; 3) L'ordine del giorno o gli argomenti trattati; 4) Le modalità della riunione, in presenza o a distanza, e, nel primo caso, indica il luogo in cui si svolge la riunione; 5) In modo sintetico ma chiaro, le decisioni prese. Nel caso di assenza del segretario, le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Vicepresidente o dal Tesoriere.

Il verbale è redatto sempre in modalità digitale.

4. Chi partecipa alla riunione ha diritto a far verbalizzare proprie osservazioni e dichiarazioni purché pertinenti agli argomenti trattati. Qualora si tratti di osservazioni o dichiarazioni non agevolmente sintetizzabili, è onere del dichiarante produrre le stesse in allegato, che sarà accluso al verbale.

E' sempre onere del dichiarante, che intende far verbalizzare le proprie osservazioni o rendere dichiarazioni ovvero semplicemente produrre elementi di pertinenza dell'argomento trattato, produrle in forma di allegato digitale, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica del Segretario entro tre giorni dalla riunione. Trascorsi tre giorni dalla riunione senza che l'allegato sia inviato, si intende che il dichiarante vi abbia fatto rinuncia. Se l'allegato digitale è inviato entro tre giorni dalla riunione, lo stesso è acquisito dal Segretario, che lo acclude al verbale redatto in forma digitale, custodendolo nel corrispondente libro in modalità informatica.

5. Il verbale redatto in modalità digitale va firmato dal Presidente, anche tramite firma digitale, e ritrasmesso al Segretario, affinché lo custodisca in modalità informatica nel libro corrispondente. I verbali di approvazione del bilancio vanno trasmessi via e-mail anche al Tesoriere che li conserva con le stesse modalità digitali.

I Soci hanno diritto di chiedere il verbale con relativi allegati, il quale va a loro inviato via e-mail a cura del Segretario.

Nei verbali delle riunioni Assemblea, va indicato se si è trattata di prima o seconda convocazione. Se tutti i presenti sono concordi, è sufficiente indicare nel verbale il solo numero dei partecipati alla riunione e che per le singole decisioni vi è stato il raggiungimento della maggioranza. Ogni Associato partecipante ha salvo il diritto di far verbalizzare esplicitamente nel verbale il suo voto contrario o la sua astensione. Se intende far verbalizzare i motivi, l'Associato partecipante deve procedere con le forme previste al presente articolo al comma 9.8

Tuttavia, se richiesto da un partecipante, sono nominativamente indicati i presenti anche in un file con forma excel o simile, da allegarsi al verbale. Il file excel o simile è messo a disposizione del Segretario da parte del Tesoriere, il quale lo estrare dal Libro degli Associati aggiornato e lo invia al Segretario in tempo utile. Se la votazione avviene per appello

nominale, su tale file (da allegarsi al verbale) i voti sono verbalizzati nominativamente per ciascun partecipante, quale voto favorevole, contrario o astenuto. Se la votazione avviene con modalità digitali di cui all'art. 6 comma 13, è sufficiente allegare al Verbale un file digitale che ne rappresenti l'esito.

Si osservano le modalità di verbalizzazione di cui al punto sopra quando l'Assemblea si pronuncia sulla modifica dello Statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sull'approvazione del bilancio, sull'elezione o nomina di organi a cariche sociali.

Nei verbali del Consiglio Direttivo all'interno del verbale sono nominativamente indicati i presenti e, per ogni decisione presa, i voti espressi sono verbalizzati nominativamente per ciascun membro, quale voto favorevole, contrario o astenuto. Per il resto si applicano le stesse norme indicate al presente articolo 9, dal comma 4 al comma 10.

6. L'attività del Segretario è gratuita. Al Segretario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

7. Al pari del Segretario anche l'attività del Tesoriere è gratuita. Al Tesoriere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni decise dallo stesso Consiglio direttivo.

8. Le credenziali di accesso al conto sono riservate al solo Presidente. Se condivise col Tesoriere quest'ultimo è co-responsabile col Presidente. Il Tesoriere non può dare esecuzione a pagamenti deliberati dagli organi sociali, senza autorizzazione del Presidente circa l'importo e i beneficiari del pagamento. Il Presidente ha invece facoltà di provvedere in via diretta ai pagamenti deliberati dagli organi sociali, trasmettendo in tal caso quietanze, ricevute nonché gli estratti dei movimenti al Tesoriere.

9. Il Tesoriere cura e conserva in modalità informatica il libro degli associati in formato digitale, attraverso la custodia e aggiornamento informatico di un file di tipo Excel, in cui per ogni Associato sono obbligatoriamente registrati: Cognome e Nome, Codice Fiscale, il numero di cellulare, l'indirizzo e-mail, il luogo e la data di nascita, la residenza e la carica sociale eventualmente rivestita. Va annotata per ciascuno la presenza o meno della regolarità nel versamento delle quote. Nel libro degli associati vanno inseriti i nuovi associati e cancellati gli associati che siano cessati, non appena il Tesoriere abbia notizia dell'iscrizione ovvero della cessazione. Gli altri dati obbligatori per ciascun associato vanno aggiornati con cadenza almeno mensile. Il libro è tenuto e conservato in formato digitale sotto forma di file Excel o simili, purché sia sempre possibile estrarre e stampare da esso i dati ivi contenuti. Per il libro degli affiliati, il Tesoriere in un file di tipo Excel annota per ogni ente affiliato: natura dell'ente; denominazione; codice fiscale ed eventuale partita iva; il nome del rappresentante legale; la sede legale. Nel Libro degli Affiliati vanno inseriti anche gli atti costitutivi e statutari di ciascun ente affiliato.

10. Il Tesoriere durante l'anno solare, senza particolari formalità, tiene una prima Nota in cui annota i proventi e gli oneri, rispettivamente incassati e sostenuti dall'Associazione, e all'uopo deve ricevere da tutti gli organi sociali: a) le informazioni e i documenti su ogni flusso finanziario in entrata e in uscita, di qualsiasi tipo, anche ove non elencate nell'art. 12 co.1 del presente Statuto; b) qualsiasi atto contrattuale o non da cui derivino o possano derivare esborsi o introiti monetari, acquisizioni o dismissioni di beni patrimoniali a favore o a carico dell'Associazione.

Sulla base degli elementi informativi annotati e ricevuti, di cui al comma precedente, il Tesoriere prepara per il Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno una prima bozza di bilancio annuale secondo quanto previsto dal successivo art.10.

ART. 15

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

7. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai

Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 (anni) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
3. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 17

(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, ove sia in regola con tutti gli articoli statutari e abbiano requisiti di onorabilità. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio. Tra i membri effettivi solo uno può far parte del Direttivo. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per su segnalazione o richiesta di una parte esamina e valuta secondo equità, trasmettendo quindi il proprio parere non vincolante agli interessati. Sulle questioni sollevate innanzi al Collegio da un Probiviro, lo stesso non può pronunciarsi, ed è obbligato ad astenersi. Il primo membro supplente lo sostituisce. Lo stesso principio e la stessa procedura si applica nel caso in cui il Probiviro debba esprimere un parere che riguardi fatti inerenti sulla sua persona.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
2. I fondi sono depositati su conto bancario presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Le credenziali di accesso al conto sono riservate al solo Presidente. Il Presidente decide se condividerle temporaneamente col Vicepresidente, Tesoriere o altri membri del Consiglio direttivo. Se condivise e fino a quando non siano state revocate dallo stesso Presidente, chi ne ha la condivisione è co-responsabile col Presidente nei confronti dell'Associazione per le uscite finanziarie dal conto. Per le modalità attuative della condivisione delle credenziali il Consiglio Direttivo può

adottare una specifica deliberazione o regolamento che ne disciplina le modalità attuative.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di fondi, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale corrispondenti a quelle indicate all'art. 2 del presente Statuto

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

1 I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare: inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio si compone: a) dello stato patrimoniale; b) del rendiconto gestionale; c) della relazione di missione che contiene gli elementi indicati all'art. 10 comma 4 del presente Statuto.

4. Il bilancio è redatto nella forma e secondo il criterio contabile del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art.13 co.2 de Codice del Terzo Settore.

5. La relazione di missione di cui al comma 2 contiene elementi illustrativi sulle poste di bilancio, sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e sulle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore che l'Associazione abbia svolto nell'anno precedente.

6. La bozza di stato patrimoniale e il rendiconto gestionale va redatto in conformità alla modulistica definita con il decreto ministeriale, richiamato nell'art.13 co.3 del Codice del Terzo Settore.

7. Sulla base degli elementi informativi annotati e ricevuti, di cui all'art.9 comma 19 del presente Statuto, il Tesoriere prepara, per il Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno, una prima bozza di bilancio annuale composta a) da uno stato patrimoniale riferito alla situazione patrimoniale associativa al 31 dicembre dell'anno solare precedente; b) da un rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, riferito alla gestione associativa dell'anno solare precedente, redatto nella forma di rendiconto per cassa ai sensi dell'art.13 co.2 del Codice del Terzo Settore; c) una proposta di relazione di missione.

Tale bozza è inviata dal Tesoriere entro il 15 marzo di ogni anno, per via telematica, a tutti i membri del Consiglio direttivo, i quali la esaminano e la fanno propria, approvandola entro il 30 aprile. Il Consiglio discute collegialmente la relazione di missione, con la quale si illustrano gli elementi indicati al comma 4 di questo articolo. Ove l'Associazione abbia svolto nell'anno precedente attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tale attività nella stessa relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

8. La bozza approvata dal Consiglio, composta da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione, di cui al punto precedente, costituisce la proposta bilancio che va sottoposta all' approvazione dell'Assemblea degli Associati. All'interno della proposta di bilancio, il Consiglio direttivo propone l'ammontare della quota sociale annuale dell'anno solare successivo, su cui decide l'Assemblea.

La proposta di bilancio è trasmessa dal Consiglio Direttivo con modalità telematica a tutti gli associati entro il 30 aprile.

9. Il Presidente contestualmente convoca con le modalità di cui all'articolo 6 comma 10 del presente Statuto, l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio entro la data del 31 maggio.

Il Presidente provvede, direttamente o tramite suo delegato, al deposito tempestivo del bilancio nel registro unico del Terzo Settore entro il 30 giugno ai sensi dell'48 co.3 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").

10. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, i quali confluiscono a fondo patrimoniale dell'Associazione ad utilizzo esclusivo del perseguimento delle finalità di cui all'art.2 dello Statuto.

ART. 22 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 **(Le convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25 **(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro degli Affiliati.

Il libro degli Associati e il libro degli Affiliati sono tenuti a cura del Tesoriere secondo le modalità previste dal presente Statuto o dal Regolamento interno.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo sono tenuti a cura del Segretario secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali o chiedere copia dei documenti in essi conservati, secondo le modalità previste dallo Statuto. Gli affiliati hanno diritto solo a richiedere copie dei documenti loro afferenti.

ART. 26 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 28 **(Disposizioni finali)**

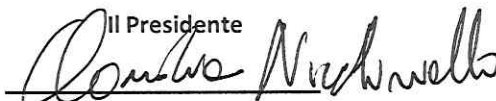
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Benevento

Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 16/6/2021

N° 1280 Mod. 3 Vol. 1

Pagati € ES

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

(*) Firma su delega del

Direttore Provinciale Mario 25/6 Il Direttore Provincia

(semplici di servizio)

